



REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE E LA PARTECIPAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI RESIDENTI NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 11 del 26.04.2023

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "don Giuseppe Cumer"
Fraz. Corte 1 - 38060 Vallarsa TN - Tel. e Fax: 0464.869145 - info@apspvallarsa.it
Pec: apspvallarsa@pec.it - P.I e C.F.: 00516590221 - www.apspvallarsa.it

Regolamento per l'elezione e la partecipazione dei rappresentanti degli ospiti nel consiglio di amministrazione

CAPO I ELEZIONE

Articolo 1 – OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di elezione, di consultazione e di partecipazione dei Rappresentanti dei residenti dell'A.P.S.P. "Don Giuseppe Cumer" e le modalità di collaborazione con gli amministratori e la direzione dell'Azienda.

Articolo 2 – NUMERO DI RAPPRESENTANTI

1. Indipendentemente dal numero di posti letto, la rappresentanza dei residenti si compone di n. 2 (due) rappresentanti, eletti secondo le disposizioni del presente regolamento.

Articolo 3 – ELETTORATO ATTIVO

1. Sono elettori dei rappresentanti di cui al precedente articolo i residenti della APSP Don Giuseppe Cumer o un loro delegato o un loro rappresentante legale (tutore, amministratore di sostegno, ecc.).
2. Al momento dell'ingresso nella struttura, il Residente provvede a comunicare all'ufficio segreteria dell'Amministrazione, l'eventuale delega ad un parente fino al quarto grado.
3. Per il Residente non in grado di provvedere alla comunicazione dell'eventuale delega, il rappresentante del medesimo viene individuato nel tutore o nell'amministratore di sostegno, ove presenti. In assenza di tale figura, il delegato è individuato dai familiari tra di loro.
4. L'elenco degli elettori è iscritto in apposito registro tenuto dalla direzione della APSP Don Giuseppe Cumer presso l'ufficio segreteria dell'amministrazione.

Articolo 4 – ELETTORATO PASSIVO

1. Sono eleggibili a Rappresentanti dei Residenti gli elettori di cui all'articolo precedente.
2. Non possono essere eletti Rappresentanti dei Residenti i dipendenti della struttura, i membri del Consiglio di Amministrazione e i titolari o amministratori che hanno parte in rapporti economici con l'Azienda.

Articolo 5 – DURATA DEL MANDATO

1. Gli eletti restano in carica tre anni dalla proclamazione e possono essere rieletti. In caso di dimissioni, decadenza o decesso di un rappresentante prima del termine del mandato triennale, il Presidente provvede entro 30 giorni alla surroga con il primo dei non eletti, che resterà in carica fino alla scadenza del triennio dalla data di proclamazione.

Articolo 6 – INDIZIONE DELLE ELEZIONI

1. Il Presidente almeno 40 giorni prima della data di scadenza del mandato, fissa la data e l'orario delle elezioni, dandone avviso agli elettori iscritti nel registro di cui all'art. 4 mediante apposita comunicazione pubblicata all'albo dell'Azienda.
2. La consultazione deve essere preceduta da apposito avviso che deve essere pubblicato e comunicato almeno 15 giorni prima della data fissata per l'elezione, assieme a copia dell'elenco degli elettori.
3. Le elezioni sono svolte di norma in giorno festivo e orario pomeridiano.

Articolo 7 – CANDIDATURE

1. Gli elettori che intendono proporre la propria candidatura ne danno comunicazione all'Ufficio Segreteria entro 5 giorni lavorativi antecedenti il giorno fissato per la consultazione. Il Presidente provvede a pubblicare i nominativi dei candidati almeno 24 ore prima della data fissata per la consultazione.
2. Le elezioni non hanno luogo qualora non venga presentata alcuna candidatura.

Articolo 8 – CONSULTAZIONE

1. La consultazione elettorale si svolge con le modalità di cui al presente articolo:
 - si svolge in apposito locale messo a disposizione dall'Azienda;
 - nel giorno fissato per la consultazione il Presidente dell'Azienda provvede alla costituzione di un ufficio composto dal Direttore con funzioni di presidente del seggio e da due scrutatori, di cui uno con funzione di segretario, scelti tra gli elettori;
 - la votazione deve durare da un minimo di 2 ore ad un massimo di 4 ore;
 - ogni elettore può esprimere un massimo di due preferenze;
 - il segretario riporta su apposito elenco l'avvenuta espressione del voto. La votazione avviene a scrutinio segreto;
 - il voto è personale e non è ammessa delega;
 - alla scadenza dell'ultima ora il presidente del seggio dichiara chiusa la votazione e apre lo scrutinio del quale deve essere redatto apposito verbale;
 - sono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti e a parità di voti, il maggiore di età;
 - la consultazione è valida qualunque sia il numero dei votanti.

Articolo 9 – PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI

1. Il Presidente dell'Azienda entro 3 giorni dalla data di svolgimento della consultazione pubblica i risultati delle elezioni e proclama gli eletti. Il Consiglio di Amministrazione nella prima seduta successiva alla data della consultazione prende atto dell'elezione dei rappresentanti dei residenti.
2. Ove la consultazione non risulti valida o non sia eletto alcun rappresentante, si procede a nuova consultazione a fronte di richiesta scritta al Presidente della RSA di un numero di elettori che rappresenti almeno il 30% dei residenti.

Articolo 10 – RECLAMO

1. Qualora gli elettori ritenessero che la consultazione si sia svolta in modo irregolare, gli stessi possono presentare entro 10 giorni dalla data delle elezioni, reclamo scritto e motivato al Consiglio di Amministrazione che ha l'obbligo di pronunciarsi entro 30 giorni.
2. In caso di accoglimento il Presidente dell'Azienda con proprio specifico provvedimento procede all'annullamento e alla indizione di nuove elezioni.

CAPO II **PARTECIPAZIONE**

Articolo 11 – FUNZIONE CONSULTIVA

1. I rappresentanti dei residenti svolgono funzione consultiva sulle problematiche di carattere generale relative all'impostazione e all'organizzazione dei servizi erogati.
2. Il Presidente dell'Azienda qualora all'ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione siano in trattazione punti relativi all'organizzazione o all'impostazione dei servizi ne informa, con congruo anticipo, i rappresentanti dei residenti.
3. All'inizio della seduta il Presidente dell'Azienda convoca i rappresentanti che, limitatamente agli argomenti di cui al comma 1, esprimono al Consiglio di Amministrazione, anche in forma scritta, il proprio parere.
4. I rappresentanti dei residenti in ogni caso si allontanano dall'aula durante la discussione e la votazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.
5. Il Presidente dell'Azienda entro 15 giorni dalla data della seduta informa il rappresentante delle decisioni assunte.

Articolo 12 – FUNZIONE PROPOSITIVA

1. I rappresentanti possono, in ogni periodo dell'anno, formulare al Presidente dell'Azienda proposte, anche scritte, in ordine all'impostazione e all'organizzazione dei servizi erogati. Il Presidente ne riferisce al Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile, e comunque entro 30 giorni dalla data di presentazione della proposta, e informa i rappresentanti sulle decisioni assunte.